

	<b>ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI</b>	Rev. 2 del 12/06/2023
---	---------------------------------------	--------------------------

Con il Dlgs 116/2020, che recepisce le direttive UE sui rifiuti, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio del reg. n. 851/2018 e 852/2018, viene introdotto l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Tale obbligo è stato introdotto per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio di tale materiale e per fornire una chiara informazione ai consumatori sulla destinazione degli imballaggi a fine vita.

Per effetto del Dlgs 116/2020 tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari immessi al consumo in Italia sono quindi sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale a partire dall'01/01/2023. L'Articolo 219 Comma 5 del Dlgs 152/2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale – TUA) prevede che i soggetti obbligati a indicare la natura dei materiali di imballaggio siano i produttori degli stessi. Lo stesso comma prevede genericamente che *“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”*.

La Circolare del Ministero della Transizione ecologica del 17/05/2021 ha fornito alcuni chiarimenti su alcune problematiche connesse all'applicazione di tale norma. Secondo questa circolare oltre ai produttori degli imballaggi (che sono certamente obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio) potrebbero essere coinvolti anche gli altri soggetti della filiera che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie merci. Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:

- **Tipologia di imballaggio:** film, bottiglia, vaschetta, ecc.
- **Famiglia del materiale di riferimento:** es. acciaio, alluminio, plastica, ecc.
- **Identificazione specifica del materiale:** codifica alfanumerica identificativa di cui alla citata Decisione 97/129/CE (es. PP 5, PAP 21...)
- **Indicazione sul tipo di raccolta** (es. raccolta acciaio, raccolta plastica, raccolta carta...) (questa informazione è obbligatoria solo per imballi a destinati a consumatore/utilizzatore finale)

Sotto la definizione di imballaggi rientrano, come previsto dall'art. 218 del TUA (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;*
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;*
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;*
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni consessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei ( in merito allo smaltimento di questi rif. [Tabella sottostante](#))*

<b>COMPONENTE IMBALLO</b>	<b>Codifica dei materiali Dec. 97/129/CE</b>
BUSTE IN POLIETILENE TRASPARENTE	HDPE 4
ESTENSIBILE	LDPE 4
MANDRINI IN CARTONE	PAP 21
MANDRINI IN PLASTICA	PVC 3
CARTONE ONDULATO	PAP 20
BANCALI IN LEGNO	FOR 50
SCATOLE DI CARTONE\ FOGLI IN CARTONE	PAP 20

	<b>ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI</b>	Rev. 2 del 12/06/2023
---	---------------------------------------	--------------------------

Per quanto riguarda l'identificazione della natura dei materiali di imballaggio venduti da Corapack S.r.l., indentificati secondo i codici alfanumerici della decisione 97/129/CE, si veda la **seguinte tabella**:

Tipologia di film	Famiglia del materiale	Identificazione specifica del materiale (Dec. 97/129/CE)	Indicazione sul tipo di raccolta da apporre sulla confezione che va al consumatore (suggerito)
Polietilene tereftalato (poliestere)	PLASTICA	PET 1	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Polietilene ad alta densità	PLASTICA	HDPE 2	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Cloruro di polivinile	PLASTICA	PVC 3	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Polietilene a bassa densità	PLASTICA	LDPE4	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Polipropilene	PLASTICA	PP 5	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Polistirene	PLASTICA	PS 6	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Altre plastiche	PLASTICA	OTHER 7	PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Compostabili (se certificato da ente terzo)	PLASTICA	COMPOSTABILE 7	ORGANICO. Verifica le disposizioni del tuo comune.

Per ottemperare ai propri obblighi di produttore di film, Corapack S.r.l. effettua l'etichettatura ambientale come segue:

1) Per i film neutri, non stampati:

- Descrizione completa sulla presente informativa
- Famiglia del materiale, codice alfanumerico e suggerimento del tipo di raccolta sui documenti di vendita (conferme d'ordine, ddt e fatture)
- Etichetta sulle bobine riportante il codice alfanumerico.

È obbligatorio, da parte dei clienti, riportare queste informazioni sull'imballaggio del prodotto da confezionare (tramite etichetta, punzonatura, esposizione delle informazioni nel punto vendita, uso di app, qr code), inserendo per l'imballo destinato al consumatore finale anche l'Indicazione sul tipo di raccolta

2) Per i film stampati:

- Descrizione completa sulla presente informativa
- Famiglia del materiale, codice alfanumerico e suggerimento del tipo di raccolta sui documenti di vendita (conferme d'ordine, ddt e fatture)
- Stampa sulla bobina della famiglia del materiale, codice alfanumerico e indicazione del tipo di raccolta (informazioni concordate con il cliente)

Per qualsiasi informazione in merito potete consultare il sito Conai "[Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm - Etichettatura Ambientale degli Imballaggi \(etichetta-conai.com\)](http://Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm - Etichettatura Ambientale degli Imballaggi (etichetta-conai.com))" oppure scrivere all'indirizzo mail [dichiarazioni@corapack.com](mailto:dichiarazioni@corapack.com)

Brenna, 12/06/2023

Firma   
Fabrizio Radice